



CITTA' DI GIAVENO
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA
N. 259 DEL 17/11/2025

OGGETTO:

ORDINANZA DI INDIVIDUAZIONE DEL PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE VENDITE DI FINE STAGIONE: SALDI INVERNALI ED ESTIVI ANNO 2026.

La Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino

Visti:

- il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114;
- la Legge Regionale 12 novembre 1999 n. 28 e s.m.i. in particolare l'art. 14 c. 2 come sostituito dall'art. 6 della L.R. 13/2011 che attribuisce alla Regione la competenza a determinare annualmente le date di inizio delle vendite di fine stagione, mentre ai Comuni compete la fissazione della durata delle vendite per un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2018, n. 3-8048, che, in attuazione della L.R. n. 28/99, art.14, comma 2, prevede in via generale *“che le date di inizio dei saldi di fine stagione, conformemente alle decisioni assunte nell'ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sono da indirsi secondo le seguenti scadenze:*

- *data di inizio dei saldi invernali: il primo giorno feriale antecedente l'Epifania;*
- *data di inizio dei saldi estivi: il primo sabato del mese di luglio;*
- *la durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire dalle suddette date di inizio;*
- *il Comune definisce la scansione temporale delle otto settimane di durata, previo confronto con le componenti interessate a livello locale; l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni così individuate;*

Vista la comunicazione della Regione Piemonte – Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio Settore Commercio e Terziario – Tutela dei consumatori - pervenuta in data 14.11.2025 – Prot. n. 30527 – che stabilisce:

“in conformità a quanto stabilito nella seduta della Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 10 novembre 2025 le date di inizio delle vendite di fine stagione decorreranno per il prossimo periodo invernale dal 3 gennaio 2026 e per il prossimo periodo estivo dal 4 luglio 2026 come previsto nell'accordo della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome approvato in data 24.03.2011, integrato successivamente nella seduta del 07/07/2016, e nella D.G.R. n. 3-8048 del 12 dicembre 2018 e che, ai sensi dell'art.14 della L.R. n. 28 del 12 novembre 1999:

- *la durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire da tale data;*
- *il Comune definisce la scansione temporale delle otto settimane di durata;*
- *l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni così individuate;”*

- Dato atto che, alla data odierna, non esistono associazioni dei commercianti locali da interpellare in merito all'oggetto;
- Visto il T.U. degli Enti Locali 18.08.2000 n. 267;

Richiamato il decreto sindacale n. 22 del 01/09/2025 con il quale è stato attribuito alla sottoscritta l'incarico di direzione dell'Area Servizi al Cittadino in relazione al disposto dell'art.109 c.2 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

DISPONE

- 1) **Di individuare le date di avvio e conclusione delle VENDITE DI FINE STAGIONE per l'anno 2026 come segue:**
 - **SALDI INVERNALI 2026 : da sabato 3 GENNAIO 2026 sino a sabato 28 FEBBRAIO 2026;**
 - **SALDI ESTIVI 2026: da sabato 4 LUGLIO 2026 sino a sabato 29 AGOSTO 2026;**
- 2) Gli operatori interessati, potranno effettuare le vendite di fine stagione nel periodo suddetto senza alcuna comunicazione all'Ufficio comunale, dato atto che la legge regionale 11 marzo 2015 n. 3 ha eliminato l'obbligo di comunicazione dell'effettuazione delle vendite di fine stagione da parte degli esercenti;
- 3) **E'obbligo dell'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento e l'osservanza delle modalità di svolgimento della vendita di fine stagione;**
- 4) Per quanto attiene alle vendite promozionali, si specifica che ai sensi del comma 1 dell'art. 14 bis della L.R. 28/99 *"Nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo"*.

La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'ente, e viene trasmessa alla Polizia Municipale per quanto di competenza.

Avverso il presente provvedimento é ammesso ricorso entro 60 gg. al T.A.R. ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure entro 120 gg. al Presidente della Repubblica, nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971 e s.m.i.

La Responsabile dell'Area
Servizi al Cittadino
CAMELIA LORETTA